

*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*  
*Sede legale Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)*  
*C.F. e Partita Iva 03021460609*  
*Pec: [avv.b.z.srl@pec.it](mailto:avv.b.z.srl@pec.it) - email: [societabzavvocati@gmail.com](mailto:societabzavvocati@gmail.com)*  
*Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494*  
*Capitale sociale euro 10.000,00*

**TRIBUNALE DI FROSINONE**  
**in funzione di Giudice del Lavoro**

*Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.*

**DE CIANTIS Giuliana**, nata a Sora (FR) il 24.05.1977, c.f. DCNGLN77E64I838T, residente in Broccostella (FR) alla Via Campo La Guzza n. 1, rappresentata e difesa giusta delega in calce al presente atto dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f. BNGNNR65E08I838T e dall'avv. Paolo Zinzi c.f. ZNZPLA88L16810T, nella qualità di professionisti designati dalla ricorrente in virtù di specifico mandato conferito alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l." con sede legale in Isola del Liri (FR), Via Siracusa, 5 C.F. e Partita Iva 03021460609 e con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

pec [antoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:antoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it)

Pec [avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it](mailto:avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it)

fax 0776.809862

**contro**

**Ministero dell'Istruzione**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), in persona del Ministro pro-tempore,

**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Usp Roma, Usp Frosinone** nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, tutti domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**e contro**

i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità 2022/2023 assegnati ai seguenti istituti e ambiti: "1 Comune I838 FR



*SORA; 2 Comune E340 FR ISOLA DEL LIRI; 3 Comune B195 FR BROCCOSTELLA; 4 Comune A244 FR ALVITO; 5 Comune A433 FR ARPINO; 6 Scuola FREE835016 FR MONTE S.G.C. ALFREDO SCHIMPERNA; 7 Scuola FREE848029 FR VEROLI GIGLIO; 8 Scuola FREE86103R FR VEROLI CAPOLUOGOA. VALENTE; 9 Scuola FREE85902Q FR SCUOLA PRIMARIA O. DE MATTHAEIS; 10 Scuola FREE84703E FR FROSINONE LA RINASCITA”* come individuati nel bollettino di mobilità allegato in uno al presente ricorso.

**In breve.**

La ricorrente impugna, con il presente ricorso, il rigetto della domanda di mobilità professionale 2022/2023 lamentando l’errata e restrittiva interpretazione ed applicazione del CCNI 2022 da parte dell’USP di Frosinone, nonché l’illegittimità della condotta dell’amministrazione per disparità di trattamento, con potenziale danno per mancata crescita professionale.

L’Amministrazione, ha erroneamente applicato il CCNI comparto Scuola 2022 e la O.M. n. 45/2022 e conseguentemente ha illegittimamente rigettato la domanda di mobilità professionale presentata dalla ricorrente.

**A causa della illegittimità della condotta dell’Amministrazione a parte ricorrente è stato negato il trasferimento presso gli ambiti territoriali e le scuole scelte - secondo l’ordine di preferenza -.**

In questa sede si chiede all’Ill.mo Tribunale adito, previa disapplicazione dell’ingiusto provvedimento di rigetto della domanda di passaggio di ruolo, di accertare e dichiarare la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità del diniego



alla mobilità/trasferimento richiesto dalla ricorrente e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata presso una delle sedi dalla stessa prescelte e comunque site nella provincia di Frosinone e, per l'effetto, condannare il Ministero convenuto, per quanto di ragione, di assegnare la ricorrente presso i Comuni e le Scuole dalla stessa prescelte nell'ordine indicato nella domanda di mobilità per l'A.S. 2022/2023.

### **FATTO**

1) La prof.ssa Giuliana De Ciantis è docente titolare presso l'Istituto Comprensivo Alatri I, di ruolo nella scuola dell'infanzia - Tipo posto AN - COMUNE;

2) In data 25/04/2022 ha presentato domanda di passaggio di ruolo (da infanzia a primaria) per l'anno scolastico 2022/2023 nei termini previsti dall'ordinanza ministeriale n. 45 del 25.02.2022 (all. 1);

3) In merito a tale domanda di passaggio di ruolo, l'amministrazione non ha inviato alla prof.ssa De Ciantis Giuliana alcuna comunicazione in palese violazione della L. 241/90.

E' stato solo grazie alla propria diligenza che la prof.ssa De Ciantis, visionando sul SIDI il diagramma di flusso della propria istanza ha appreso del rigetto della propria istanza di mobilità professionale (all. 2);

4) Pertanto con nota pec del 25.04.2022 indirizzata all'ufficio Scolastico Territoriale Di Frosinone e, p.c., al MIUR ed al Signor Prefetto della Provincia di Frosinone, la prof.ssa



De Ciantis ha inoltrato reclamo avverso l'errata valutazione della domanda di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023, al contempo richiedendo la revisione della domanda di mobilità e l'accesso agli atti ex L. 241/90 (all. 3);

**Il reclamo, la richiesta di revisione e l'istanza di accesso agli atti sono rimasti privi di riscontro.**

5) Pertanto con nota PEC del 07/06/2022 inviata al Miur, all'USR Lazio, all'Usp Frosinone e all'Istituto Comprensivo Alatri I ha chiesto di conoscere le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a non accogliere la domanda di passaggio di ruolo con contestuale istanza di l'accoglimento della domanda di passaggio di ruolo (all. 4);

**Anche tale istanza è rimasta priva di riscontro.**

6) La ricorrente nella domanda di mobilità presentata ha indicato nella sezione "Preferenze Territoriali" le scuole e gli ambiti territoriali di seguito riportati:

1 *Comune I838 FR SORA*

2 *Comune E340 FR ISOLA DEL LIRI*

3 *Comune B195 FR BROCCOSTELLA*

4 *Comune A244 FR ALVITO*

5 *Comune A433 FR ARPINO*

6 *Scuola FREE835016 FR MONTE S.G.C. ALFREDO SCHIMPERNA*

7 *Scuola FREE848029 FR VEROLI GIGLIO*

8 *Scuola FREE86103R FR VEROLI CAPOLUOGO A. VALENTE*

9 *Scuola FREE85902Q FR SCUOLA PRIMARIA O. DE MATTHAEIS*



7) Come da bollettino mobilità allegato sub. 5, sono stati assegnati a Istituti Scolastici della Provincia di Frosinone i seguenti docenti che hanno partecipato alle operazioni di mobilità provinciale come di seguito riportato: REA Fiorella, ZAPPACOSTA Maria Gabriella, PAGNANI Ubaldina, PAOLUCCI Stefania, SCAPPATICCI Mariagela, VALERI Sonia, APICELLA Anna, APRUZZESE Sandra, BALDASSARRA Delia, BONOMO Alessandra, BONOMO Cristiana, D'ORAZIO Maria Grazia, MARZIALE Paola, MAOLA Franca e PAESANO Valentina

8) Ai sensi dell'art. 6, comma 3, CCNI mobilità 2022-2025, la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo.

Pertanto i posti assegnati ai docenti sopra indicati dovevano essere attribuiti con precedenza alla ricorrente.

9) Prima di proporre ricorso giudiziale, parte ricorrente ha presentato formale richiesta all'Amministrazione di accoglimento della domanda di mobilità.

**L'istanza non è stata riscontrata.**

## **DIRITTO**

### **I**

***Erronea applicazione del CCNI comparto Scuola 2022 e relativa O.M. n. 45/2022 - Errata valutazione della domanda di mobilità ed erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano i trasferimenti del personale docente del comparto scuola.***

La prof.ssa De Ciantis ha presentato domanda per il



passaggio di ruolo (da infanzia a primaria) per l'anno scolastico 2022/2023 nei termini previsti dall'ordinanza ministeriale n. 45 del 25.02.2022: non ha ottenuto il trasferimento richiesto.

La ricorrente lamenta l'errata e restrittiva interpretazione ed applicazione del CCNI 2022, nonché l'errata valutazione della domanda di mobilità.

Il CCNI 2022 all'art. 4 - Mobilità Professionale così dispone: " ..... omissis ..... 3. In particolare può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie: a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia....." (all. 6);

All'art. 2, comma 7 specifica quanto segue: "fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l'anno scolastico 2021/2022 e ai fini di acquisizione della titolarità, possono altresì presentare domanda di mobilità (da intendersi necessariamente "latu sensu") per l'anno scolastico 2022/2023 anche coloro che sono stati immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/2021".

Soddisfatte, quindi, le condizioni previste dalla contrattazione collettiva per i trasferimenti, in quanto la docente De Ciantis ha effettuato domanda di trasferimento (passaggio di ruolo) nell'as. 2022/2023 ed è stata immessa in ruolo nell'a.s.2020/2021.

E' illegittima la condotta della PA resistente che, inopinatamente, non ha concesso il trasferimento alla odierna ricorrente.

Nel dettaglio.



Come peraltro espressamente riportato nella domanda di mobilità, essendo la docente De Ciantis in possesso della idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, era pienamente legittimata a presentare la domanda di mobilità per passaggio di ruolo da scuola infanzia a scuola primaria.

L'Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25.02.2022 che disciplina (peraltro in maniera non esaustiva) le modalità di partecipazione alla mobilità, sia territoriale che professionale, deve essere interpretata, per quanto attiene l'ambito di applicazione ed i vincoli, facendo riferimento al CCNN 2022.

Tale Ordinanza, infatti, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 165/2001, è un mero strumento attuativo del Contratto Collettivo Nazionale.

Detto questo, si rileva quanto segue:

a) l'art. 1 comma 3 dell'Ordinanza n. 45/2022 dispone che il vincolo triennale non si applica nei seguenti casi:

- lettera a) *“ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza”;*
- lettera b) *“il vincolo triennale non si applica ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa” (all. 7);*



Né nel CCNI, né nell'Ordinanza, si rinvencono ulteriori casi di esclusione dall'applicazione del vincolo triennale, sia riferiti alla mobilità territoriale che professionale.

Tale concetto è peraltro implicitamente ribadito all'art. 2 comma 6 del CCNI 2022 in cui si legge: *"Ai sensi dell'articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 58, comma 2, lettera f) del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. n. 106 del 23.7.2021, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. ...."*;

In sintesi: sia gli immessi in ruolo nell'anno 2020/2021 che negli anni 2021/2022 e seguenti sono gravati dal vincolo di tre anni su istituzione scolastica, prima di poter accedere alla mobilità in senso esteso.

Il legislatore, considerata l'assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la modifica al CCNI 2022 ha ritenuto opportuno definire le





modalità di acquisizione della titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25 e detta disposizione, pertanto, si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24.

Alla stregua della mobilità territoriale, per equità di trattamento del personale docente, il legislatore aggiunge l'ulteriore eccezione al vincolo triennale su istituzione scolastica, disponendo che *“fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l'anno scolastico 2021/2022 e ai fini di acquisizione della titolarità, possono altresì presentare domanda di mobilità (da intendersi necessariamente “latu sensu”) per l'anno scolastico 2022/2023 anche coloro che sono stati immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/2021”*.

Quindi il Legislatore in una prima fase rinvia il vincolo triennale al soddisfacimento della mobilità territoriale e, in analogia, estende la stessa opportunità ai docenti immessi in ruolo anno 2020/2021 che abbiano superato l'anno di prova come previsto all'art. 14 dell'Ordinanza, a seguito della mobilità “latu sensu” e, quindi, anche Professionale.

Il CCNI 2022 non cancella il vincolo, ma lo rinvia al pieno soddisfacimento su sede, mediante mobilità sia professionale che territoriale, nel rispetto del principio cardine dell'equità di trattamento e di pari diritti, di cui la sola mobilità territoriale ne limita l'applicazione ed il rispetto.

Detta formula interpretativa è stata acquisita anche interpellando direttamente le Parti sociali che hanno



sottoscritto il Contratto.

Con le modifiche apportate al CCNI 2022, il legislatore vuole rinviare il vincolo triennale per gli immessi in ruolo dall'anno 2020/2021 e seguenti, dopo aver acquisito titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola (art. 2, comma 2 del CCNI 2022), condizione quest'ultima non concessa alla prof.ssa De Ciantis, entrata in ruolo nell'anno 2020/2021, vincitrice di concorso pubblico ed assegnataria di sede su quante proposte dal USR e, pertanto, non frutto di scelta puntuale ed autonoma.

E' notorio che altri USP hanno interpretato in tal senso il diritto alla mobilità, sia professionale che territoriale, in applicazione del seguente concetto: **se il vincolo triennale è derogato e rinviato per gli immessi in ruolo anno 2020/2021 per consentire la mobilità territoriale, lo è anche per la mobilità professionale.**

***UBI LEX VOLUIT DIXIT, UBI NOLUIT TACUIT!***

10) Sussiste dunque il diritto della ricorrente ad essere assegnata presso una delle sedi dalla stessa prescelte, secondo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di mobilità e comunque site nella provincia di Frosinone in ragione dell'art. 6, comma 3, CCNI mobilità 2022-2025, il quale dispone che *"la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo"*.

11) Pertanto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, CCNI mobilità 2022-2025, i posti assegnati ai docenti indicati (cfr.



allegato 5 e parte in fatto punto 7) dovevano essere attribuiti con precedenza alla ricorrente, atteso che i predetti docenti hanno ottenuto il movimento richiesto mentre invece la ricorrente ne è stata illegittimamente.

Una diversa interpretazione, infatti, lederebbe i diritti dei docenti, soprattutto se si considera che altri USP d'Italia, tra cui: Roma, Ancona, Bologna, Rimini ed altri, hanno convalidato la stessa istanza di mobilità professionale a docenti in possesso degli stessi requisiti della prof.ssa De Ciantis.

E' illegittimo, pertanto, per palese disparità di trattamento, che l'USP di Frosinone abbia negato alla prof.ssa De Ciantis la possibilità di una crescita professionale, solo perché ha erroneamente interpretato la norma in maniera troppo restrittiva, peraltro in difformità dalla interpretazione prevalente.

## II

*Eccesso di potere per disparità di trattamento - Illegittimità ed illogicità della condotta amministrativa - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a. ai sensi dell'art. 97 cost. - Discriminazione e disparità di trattamento tra insegnanti - Violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

Come ampiamente argomentato nel punto I in Diritto, la prof.ssa De Ciantis lamenta l'errata e restrittiva interpretazione ed applicazione del CCNI 2022, peraltro in stridente difformità rispetto all'interpretazione di molti USP



di altre Province (segnatamente USP Roma, Ancona, Bologna e Rimini) i quali, evidentemente, adottando canoni e metodi più corretti, hanno dato costante esito positivo alle istanze di altre docenti, della stessa tipologia di quella presentata dalla De Ciantis.

Dall'errata interpretazione ed applicazione del CCNI 2022 e dall'errata valutazione della domanda di mobilità è derivata una palese disparità di trattamento della ricorrente rispetto ad altre colleghe della De Ciantis entrate in ruolo nell'anno 2020/2021 nell'USP di Frosinone e negli altri USP d'Italia, con potenziale danno per mancata crescita professionale.

Si ribadisce che l'Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25.02.2022 che disciplina le modalità di partecipazione alla mobilità, sia territoriale che professionale, deve essere interpretata, per quanto attiene l'ambito di applicazione ed i vincoli, facendo riferimento al CCNN 2022.

Giova inoltre precisare che la giurisprudenza amministrativa, in proposito, ha chiarito che *“nelle intenzioni del legislatore, la mobilità sia divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico”* (cfr. Cons. Stato n. 2318/16) (all. 8).

Trattasi di principi che si fondano, oltre che sulla generale esigenza di contenimento della spesa pubblica, sulla considerazione che il trasferimento a domanda si configura come una più soddisfacente distribuzione del personale nell'interesse del miglior andamento dell'azione



amministrativa, dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggiore profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare.

Nulla, pertanto, la disposizione contenuta nell'art. 1 comma 3 dell'Ordinanza n. 45/2022 che dispone che il vincolo triennale non si applica nei seguenti casi:

- lettera a) *“ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza”*;

- lettera b) *“il vincolo triennale non si applica ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”*, in quanto realizza una discriminazione e disparità di trattamento tra insegnanti, in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che prevede la disapplicazione del vincolo triennale soltanto con riferimento ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, escludendo, pertanto, da tale disapplicazione, i docenti che presentano domanda di mobilità *“non condizionata”*.

### III

*Nullità del provvedimento di rigetto perché privo di motivazione in violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 -*

*Violazione di legge per Vizio di Eccesso di potere*

L'art. 3 della L. n. 241/1990 rubricato *“Motivazione del provvedimento”* al comma 1 dispone: **“ 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione**



amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria."

In data 25/04/2022 la ricorrente ha presentato domanda di passaggio di ruolo (da infanzia a primaria) per l'anno scolastico 2022/2023 nei termini previsti dall'ordinanza ministeriale n. 45 del 25.02.2022;

In merito a tale domanda di passaggio di ruolo, **l'amministrazione non ha inviato alla prof.ssa De Ciantis Giuliana alcuna comunicazione** in palese violazione della L. 241/90.

E' stato solo grazie alla propria diligenza che la prof.ssa De Ciantis, visionando sul SIDI il diagramma di flusso della propria istanza ha appreso del rigetto della propria istanza di mobilità professionale.

Illegittimo, pertanto, il silenzio della amministrazione, la quale non solo non ha motivato il provvedimento di rigetto, ma non ha mai inviato alla ricorrente alcuna comunicazione.

Illegittimo pertanto il comportamento della amministrazione, in quanto viziato da eccesso di potere per violazione di legge e nullo il rigetto della domanda di mobilità, in quanto privo di motivazione, in violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990.



Tanto premesso la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, con il presente ricorso, intende far accertare e dichiarare dal Tribunale adito il proprio diritto al passaggio di ruolo da infanzia a primaria con conseguente disapplicazione dell'illegittimo provvedimento di rigetto della domanda di mobilità professionale 2022/2023.

La ricorrente infatti, per i motivi di cui alla narrativa che precede, ha diritto ad essere assegnata, secondo l'ordine di preferenza riportato nella domanda di mobilità, presso una delle scuole e/o dei Comuni indicati.

Dalla errata ed illegittima interpretazione del Ccni deriva l'illegittimità del rigetto della domanda di mobilità 2022/2023 presentata dalla ricorrente.

Segnatamente, parte ricorrente, ha diritto ad essere assegnata, in considerazione delle preferenze indicate nella domanda di mobilità, presso i seguenti istituti o ambiti territoriali *"1 Comune I838 FR SORA; 2 Comune E340 FR ISOLA DEL LIRI; 3 Comune B195 FR BROCCOSTELLA; 4 Comune A244 FR ALVITO; 5 Comune A433 FR ARPINO; 6 Scuola FREE835016 FR MONTE S.G.C. ALFREDO SCHIMPERNA; 7 Scuola FREE848029 FR VEROLI GIGLIO; 8 Scuola FREE86103R FR VEROLI CAPOLUOGOA. VALENTE; 9 Scuola FREE85902Q FR SCUOLA PRIMARIA O. DE MATTHAEIS; 10 Scuola FREE84703E FR FROSINONE LA RINASCITA"*, ovvero agli ulteriori individuati in corso di causa o



ritenuti di giustizia.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa agisce in giudizio e

### CHIEDE

che previa fissazione dell'udienza di discussione il Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti

### **conclusioni**

#### **nel merito**

previa disapplicazione degli atti richiamati in narrativa, e di ogni altro atto presupposto e conseguente;

previa disapplicazione o declaratoria di nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità del rigetto della domanda di mobilità professionale richiesta dalla ricorrente - nonché per quanto occorrer possa previa disapplicazione dell'O.M. n. 45/2022 e del CCNI mobilità docenti 2022-2025 -

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il passaggio di ruolo da scuola dell'infanzia a scuola primaria;

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere assegnata presso una delle sedi dalla stessa prescelte come risultanti dalle preferenze indicate nella domanda di mobilità e comunque site nella provincia di Frosinone e, per l'effetto, condannare il Ministero convenuto, per quanto di ragione, ad assegnare la ricorrente presso i Comuni e le Scuole della provincia di Frosinone dalla stessa prescelte nell'ordine indicato nella domanda di mobilità per l'A.S. 2022/2023, e comunque presso i Comuni della provincia di Frosinone e,





comunque, in una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale che verrà individuato in corso di causa;

disporre ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto.

Con riserva di integrazione documentale e precisazione dei motivi di ricorso all'esito dei reclami ed istanze inoltrati.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente per le causali dedotte nel ricorso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori.

### **In via istruttoria.**

Interpello sui capitoli della parte in fatto del ricorso e prova testi con la Dott.ssa Elisa Tiberi.

Ulteriori testi riservati.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Si offrono in comunicazione i documenti richiamati in narrativa e di seguito riportati:

all. 1) Domanda di passaggio di ruolo;

all. 2) Screen rigetto domanda;

all. 3) Nota pec del 25.04.2022;

all. 4) Nota PEC del 07/06/2022;

all. 5) Bollettino Mobilità;

all. 6) CCNI 2022/2025;

all. 7) Ordinanza n. 45/2022;



all. 8) Cons. Stato n. 2318/16;

all. 9) Procura alle liti.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato in materia di controversie di lavoro è pari ed euro 259,00.

Isola del Liri, 11 Luglio 2022.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso in esame, la ricorrente contesta la validità delle graduatorie e dei bollettini di trasferimenti relativi alla domanda di mobilità 2022/2023 per tutti i docenti Scuola primaria posto comune, relativamente ai seguenti istituti o ambiti territoriali "1 Comune I838 FR SORA; 2 Comune E340 FR ISOLA DEL LIRI; 3 Comune B195 FR BROCCOSTELLA; 4 Comune A244 FR ALVITO; 5 Comune A433 FR ARPINO; 6 Scuola FREE835016 FR MONTE S.G.C. ALFREDO SCHIMPERNA; 7 Scuola FREE848029 FR VEROLI GIGLIO; 8 Scuola FREE86103R FR VEROLI CAPOLUOGOA. VALENTE; 9 Scuola FREE85902Q FR SCUOLA PRIMARIA O. DE MATTHAEIS; 10 Scuola FREE84703E FR FROSINONE LA RINASCITA" ovvero agli ulteriori individuati in corso di causa o ritenuti di giustizia.



Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli altri docenti che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, rilevato altresì che il Miur e gli Uffici territoriali non hanno riscontrato la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie **Ministero dell'Istruzione**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it)

**Usr Lazio e Usp Frosinone** nei rispettivi siti web individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di



prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR all'Usr Lazio, Usp Roma, Usp Frosinone convenuti: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

**Ministero dell'Istruzione**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), in persona del Ministro pro-tempore, **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Usp Roma, Usp Frosinone** nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, tutti domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

nei rispettivi siti web individuati,

**Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i**



relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che hanno partecipato alla mobilità docenti 2022/2023.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri, 11 Luglio 2022

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

